


Visitare e convertire i carcerati

Gianfranco Ravasi



Ogni parola è spesso un compendio cifrato di significati e di valori che l'etimologia cerca di sciogliere. Così il vocabolo «pena»

sboccia dal greco *poinë* dal duplice rimando: era il «prezzo» che si doveva pagare per compensare un delitto, ma era anche il segno del «riscatto»; evocava il «castigo» ma anche il «premio» della liberazione da un male. Sono già qui raccolti i due volti che la pena dovrebbe manifestare: espiazione e redenzione, punizione e riabilitazione. Su queste due coordinate si è molto riflettuto, ma non sempre operato.

Ad essere privilegiato è stato, infatti, il primo versante, quello afflittivo fino al punto di farlo diventare esclusivo. È un po' in questa luce che, per stare sempre al mondo greco, un grande tragico come Eschilo userà *poinë* solo nel senso di «vendetta», anzi, la personificherà in una dea implacabile. È ancora lungo questa traiettoria che la stimmata negativa che il condannato reca in sé – soprattutto se è una figura secondaria e marginale – non si cancellerà mai nell'opinione comune e nel giudizio sociale. Egli non potrà mai pienamente entrare nel consesso degli incensurati, a prescindere dalla sua «conversione» ed espiazione e della sua qualità morale che alla fine può essere persino superiore rispetto alla gente cosiddetta «perbene».

Ora, l'aspetto «punitivo» della pena di per sé è legittimo e necessario perché attiene a una delle virtù cardinali, la giustizia. Se si va oltre la brutalità della formulazione semitica, la legge biblica del taglione esprime la compensazione tipica della giustizia distributiva: «Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido» (Esodo 20,24-25). Importante è la conservazione della proporzionalità, cosa non sempre rispettata, sia con la deriva verso il lassismo incarnato da normative che non danno la certezza del diritto e dell'espiazione giusta della pena, sia all'opposto con la caduta nella reazione vendicativa che può espletarsi anche nella brutalità dello stato di carcerazione o nella sottile trama delle umiliazioni destinate a ledere la dignità della persona.

In pratica, se il «taglione» – dal latino *talis culpa, talis poena* – ha in sé un profilo di giustizia, l'applicazione non è facilmente deducibile nella concretezza delle situazioni che si vengono a creare. Si può persino sconfinare insensibilmente verso l'altro orizzonte, a cui già si accennava, quello della vendetta che, nella sua forma più radicale e fin isterica è incarnata – sempre per stare a quel «grande codice» della nostra cultura occidentale che è la Bibbia – nell'urlo di Lamek, discendente di Caino: «Uccido un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Caino fu vendicato sette volte, Lamek settantasette» (Genesi 4,23-24).

Rimane, comunque, il dovere di ri-

badire la necessità etica e sociale della giustizia e di una corretta espiazione della colpa, secondo la prima accezione della matrice greca di «pena». È l'essere dalla parte di Abele, cioè della vittima; è riconoscere che bene e male sono categorie morali basilari da rispettare; è comprendere la scia di dolore che il crimine lascia dietro di sé in altre persone. Esse non saranno, certo, risarcite per la perdita subita nei casi di gravi crimini ma avranno un sostegno umano nella certezza della pena. Ribadito questo primo aspetto della punizione, sia pure con tutte le precisazioni che abbiamo evocato e che in sede di amministrazione della giustizia devono essere codificate e applicate, dobbiamo volgere l'attenzione anche all'altro volto della pena, ugualmente necessario.

Come dicevamo, *poinë-pena* è anche riscatto, redenzione, catarsi, ed è per questo che non si può incasellare tale realtà solo nella categoria «giustizia». La pena deve coinvolgere anche la dimensione della *paideia*, dell'«educazione» che trasforma, ri-crea e rigenera una situazione degenerata. E per far questo l'elemento fondante è il rispetto costante della dignità della persona che nella carcerazione è già ridimensionata strutturalmente con la privazione di una delle qualità specifiche della creatura umana, cioè la libertà. Si tratta di un profilo antropologico quasi «metafisico» oltre che etico che purtroppo non sempre viene osservato nel sistema penitenziario. È suggestivo che nel celebre racconto biblico di Caino, il famoso «segno» che gli

viene imposto da Dio è per affermare che anche il criminale è sottoposto a una giurisdizione ulteriore trascendente, quella appunto della custodia suprema della persona. È in questa prospettiva che si deve considerare sempre illegittima la pena di morte.

L'aspetto di correzione formativa, che può essere attuata nei vari programmi concreti di rieducazione nello stato di detenzione, ha come meta la rinascita della persona, come già si legge in un passo significativo del profeta Ezechiele che mette in bocca a Dio queste parole: «Forse che io ho piacere della morte del malvagio o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva?... Io non godo della morte di chi muore. Convertitevi e vivrete» (18,23.32). In questa luce è indispensabile il connubio tra giustizia e carità, due virtù entrambe da introdurre e celebrare senza reciproche prevaricazioni.

Famosa è, al riguardo, l'affermazione di uno che aveva sperimentato sulla sua pelle la brutalità di un sistema giudiziario e penale crudele come quello zarista, cioè Dostoevskij: «Non conosco la pietà, conoscono solo la giustizia: per questo sono ingiusti». Una dichiarazione rielaborata da un altro scrittore, il francese François Mauriac nel suo romanzo *Il caso Favre-Bulle* (1931): «Quello che è più orrendo al mondo è la giustizia separata dalla carità». A questo proposito bisogna riconoscere che nella storia della civiltà

giuridica si sono sempre riconosciuti alcuni istituti – naturalmente dosati in forme diverse – come le attenuanti, le amnistie, i condoni, gli indulti, le grazie e, nella cultura più recente, le pene alternative. Di quest'ultima fattispecie un corollario è la possibilità, purtroppo non sempre facilmente concretizzata, di un'attività lavorativa o didattica o artistica anche all'interno dell'orizzonte carcerario.

La nostra riflessione sulla pena, sviluppata secondo i due volti della giustizia-punizione e della *paideia* rieducativa, può risultare scontata e persino ovvia. Essa, infatti, è condotta sulla soglia di una Relazione che, con ben più alta competenza riesce a cogliere i crocevia concreti, le positività e le criticità di un piccolo ma fondamentale mondo com'è quello carcerario nella planimetria della società. Nelson Mandela, che di questa realtà bensì intendeva, invitava a misurare il livello qualitativo di una nazione non sulle eccellenze, bensì sullo stato delle sue carceri. E su questo tema è coinvolto e partecipe lo stesso messaggio costante di papa Francesco, centrato sul primato della misericordia.

Mi sia concesso di concludere con una nota autobiografica. Dal 1989 al 2007 come Prefetto della Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana ho custodito, oltre al *Codice Atlantico* di Leonardo da Vinci, opere d'arte e migliaia di codici manoscritti letterari, storici, teologici, artistici, giuridici. Alle mie spalle, nella

cosiddetta «Sala del Prefetto», cioè nello studio ufficiale, si levava la libreria di Cesare Beccaria che, oltre a vari volumi, conservava molti vari suoi testi autografi. Tra questi campeggiava il manoscritto originale, tormentato al livello di stesura, dell'opera che lo ha reso celebre, *Dei delitti e delle pene* (1764). Vorrei, perciò, lasciare a lui la parola per alcune note finali rispettivamente sul fine e sulla certezza delle pene, sulla pena di morte e sulla prevenzione.

«Il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso... Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri a farne uguali... Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infalibilità di esse... La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggior impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza dell'impunità» (c. XXVII, «Dolcezza delle pene»).

«Parmi un assurdo che le leggi che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio» (c. XXVIII, «Della pena di morte»).

«È meglio prevenire i delitti che punirgli» (c. XLI, «Come si prevengono i delitti»).